

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Massara



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 102 DEL 17/07/2013

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 31/07/2013 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e ai seguenti uffici:

- Affari Generali - Ufficio Unico di Avvocatura - Dirigente Settore 2 (Urbanistica) -

Dalla Residenza Municipale, li 22 luglio 2013

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

RICORSO AL T.A.R. PER L'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - NOTIFICATO IN DATA 20.06.2013, INIZIATIVE GIUDIZIARIE CONFERIMENTO INCARICO LEGALE

L'anno duemilatredici, il giorno diciassette, del mese di luglio, alle ore 09:20 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31/07/2013 al 15/08/2013 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	BONDI ALESSANDRO	Vice Sindaco	G
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	CIBELLI LEO	Assessore	P
6	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Gli Assessori Sanchi e Galvani sono presenti dalle ore 08:30.

L'Assessore Cibelli entra alle ore 09:15.

Il Vice Sindaco Bondi è assente giustificato.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 123 (proponente: Assessore Bondi) predisposta in data 16/07/2013 dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 17/07/2013 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;
- b) - Parere Non necessario - Non richiede Impegno/Accertamento per la Regolarità Contabile espresso in data 17/07/2013 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. Pierpaolo Deluigi;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. - di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 123

.....

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 123 DEL 16/07/2013

RICORSO AL T.A.R. PER L'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - NOTIFICATO
IN DATA 20.06.2013, INIZIATIVE GIUDIZIARIE CONFERIMENTO INCARICO
LEGALE

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il ricorso al T.A.R. per l'Emilia Romagna - Bologna – notificato al Comune di Cattolica in data 20.06.2013 (prot. n. 19857) con cui il Fallimento della società OMISSIS ha chiesto << l'annullamento, previa sospensiva, - della deliberazione del Consiglio Comunale di Cattolica n. 16 del 08/04/2013 (doc. 1), notificata in data 22/04/2013, avente ad oggetto “Convenzione Urbanistica Rep. 21554 Racc. 7529 del 20/07/2005 per l'attuazione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica del Comparto Centro Video-Gioco-Sport in area Parco della Pace. Decadenza della Convenzione per grave inadempimento ed intervenuto fallimento del soggetto attuatore”; - della Determinazione Dirigenziale n. 240 del 15/04/2013 (doc. 2) avente ad oggetto “Escussione Polizze rilasciate a garanzia degli obblighi assunti con convenzione urbanistica Rep. n. 21554 del 20/07/1995 per l'attuazione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica del Comparto Centro Video-Gioco-Sport in area Parco della Pace; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi;>>;

VISTI i motivi del suddetto ricorso: “I) Eccesso e sviamento di potere - Violazione di legge in relazione alle norme inserite in convenzione urbanistica del 20/07/2005”; “II) Violazione di legge con riferimento all'art. 97 della Costituzione e della Legge n. 241/90 – Violazione di legge in relazione all'art. 1375 Cod. Civ. - Eccesso di potere per manifesto sviamento della realtà e dei presupposti di fatto e di diritto”; “III) Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione – Carezza di motivazione.”;

VISTE le conclusioni così testualmente rassegnate dal ricorrente: *"PQM si chiede, previa concessione della sospensiva, l'annullamento degli atti impugnati ed indicati in epigrafe, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, con ogni conseguente statuizione di legge. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari."*

VISTA la Nota dell'Avvocato coordinatore prot. n. 10680 del 27.06.2013 con cui si è chiesta al Dirigente del Settore 2 la documentazione inerente al ricorso e una prima valutazione preliminare in merito alle iniziative giudiziarie da assumere;

VISTA la Nota del Dirigente del Settore 2 prot. n. 22218 del 10.07.2013 con cui si è trasmessa la documentazione pertinente al ricorso e si è espressa l'opportunità di costituirsi in giudizio per tutelare gli interessi dell'Amministrazione comunale;

VISTI i seguenti atti:

- Delibera C.C. n. 16 del 08.04.2013 con cui il Comune ha dichiarato decaduta la Convenzione urbanistica Rep. n. 21554 – Racc. 7259 del 20.07.2005 con salvezza di ogni azione di risarcimento dei danni nei confronti della società fallita ed inadempiente, riservando ai competenti Uffici tutte le necessarie e più opportune iniziative volte ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento della Convenzione, anche mediante l'escussione delle polizze rilasciate a garanzia degli impegni contrattuali assunti dalla società fallita;
- Determinazione dirigenziale n. 240 del 15.04.2013 con cui si è stabilito di escutere le polizze rilasciate a garanzia degli obblighi assunti in convenzione dalla società per il complessivo importo di Euro 1.367.008, tenuto conto degli svincoli già disposti;

CONSIDERATO che il Comune, come stabilito con Delibera G.C. n. 54 del 03.04.2013, ha presentato al Tribunale fallimentare di Bologna domanda di ammissione al passivo del Fallimento per il credito nascente dal risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento degli obblighi previsti in convenzione, per un importo pari ad € 2.081,138,00, di cui € 1.195.000,00 per i costi da sostenere per il completamento delle opere di urbanizzazione rimaste ineseuite (stimati con nota Ufficio Tecnico prot. int. del 31.01.2013), € 336.138,00 per i costi da sostenere per lo smaltimento del terreno depositato in loco (stimati con nota Ufficio tecnico prot. int. n. 8493 del 12.03.2013) ed € 550.000,00 per la mancata realizzazione del centro anziani;

CONSIDERATO che la questione delle aree non occupate dal sedime dei fabbricati, che la società avrebbe dovuto retrocedere al Comune ai sensi dell'art. 17 comma 2 ultimo capoverso della convenzione urbanistica Rep. n. 21554 – Racc. 7259 del 20.07.2005 è tuttora al vaglio degli Uffici al fine di verificare i presupposti per un accordo consensuale con la Curatela fallimentare o, piuttosto, per la presentazione della domanda di insinuazione al passivo del fallimento (vedi nota Avvocato coordinatore prot. n. 15391 del 13.05.2013, nota Dirigente Settore 2 prot. n. 16448 del 22.05.2013 e nota Avvocato coordinatore prot. n. 17133 del 28.05.2013);

VISTA e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 30/2013 del 15.07.2013 contenente la proposta di decisione sulla lite e di conferimento dell'incarico all'Avvocato coordinatore;

CONSIDERATO che tutte le questioni relative alla legittimità degli atti impugnati davanti al T.A.R., alla responsabilità della società per l'inadempimento della convenzione urbanistica, nonché alla determinazione del danno consequenzialmente subito dall'Amministrazione, rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera a) n. 2) e lettera f) del D.Lgs. 104/2010, mentre al Giudice Fallimentare è rimessa soltanto la liquidazione, nell'ambito della procedura fallimentare, del credito risarcitorio vantato dall'Amministrazione così come accertato dal primo Giudice (Cass. sez. I 29.01.1999, n. 789);

RITENUTO necessario ed opportuno resistere nel giudizio attivato davanti al T.A.R. al fine di opporsi alle pretese giudiziali fatte valere dalla ricorrente e contestualmente proporre domanda riconvenzionale per l'accertamento della responsabilità contrattuale della società fallita, per l'accertamento del danno subito dall'A.C. (pari al valore delle opere di urbanizzazione previste in convenzione e non realizzate, oltre al valore delle aree non retrocesse al Comune ai sensi dell'art. 17 comma 2 ultimo capoverso della convenzione, valori determinati in base al prezzo corrente di mercato), nonché, in subordine, per l'accertamento dell'indennizzo da ingiustificato arricchimento pari alla differenza tra i contributi di costruzione non versati in quanto scomputati ed il valore delle opere effettivamente realizzate in adempimento della convenzione urbanistica, oltre agli interessi;

VISTA la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 12.11.2012, in base alla quale il Comune è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, il cui Avvocato coordinatore è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 145 del 17.10.2012 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

RITENUTO opportuno proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

1) di resistere in giudizio nella causa promossa con ricorso al T.A.R. per l'Emilia Romagna notificato in data 20.06.2013 (prot. n. 19857), al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

2) di assumere contestualmente ogni più opportuna azione giudiziale, in via riconvenzionale, volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità contrattuale della società fallita rispetto agli obblighi previsti con la Convenzione urbanistica Rep. n. 21554 – Racc. 7259 del 20.07.2005, per l'accertamento del danno consequenzialmente subito dal Comune (pari al valore delle opere di urbanizzazione previste in convenzione e non realizzate, oltre al valore delle aree non retrocesse al Comune ai sensi dell'art. 17 comma 2 ultimo capoverso della convenzione, nonché, in subordine, per l'accertamento dell'indennizzo da ingiustificato arricchimento pari alla differenza tra i contributi di costruzione non versati in quanto scomputati ed il valore delle opere effettivamente realizzate in adempimento della convenzione urbanistica, oltre agli interessi;

3) di conferire l'incarico di patrocinio nella causa predetta all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico, con facoltà di scelta del domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

4) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

5) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;

6) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali all'Ufficio Unico di Advocatura ed al Dirigente del Settore 2 (Urbanistica).

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

.....